



**POLITECNICO  
DI TORINO**

# REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

*Emanato con Decreto del Rettore n. 491 del 4 ottobre 2016*

## Sommario

Art. 1.	FINALITÀ.....	3
Art. 2.	DEFINIZIONI.....	3
Art. 3.	LE STRUTTURE DIDATTICHE DEL POLITECNICO DI TORINO.....	4
Art. 4.	TITOLI DI STUDIO.....	5
Art. 5.	CORSI DI LAUREA.....	5
Art. 6.	CORSI DI LAUREA MAGISTRALE.....	6
Art. 7.	CORSI DI SPECIALIZZAZIONE.....	6
Art. 8.	DOTTORATI DI RICERCA.....	6
Art. 9.	MASTER UNIVERSITARI E FORMAZIONE PERMANENTE.....	7
Art. 10.	CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI.....	7
Art. 11.	PERCORSI DI FORMAZIONE DI ECCELLENZA.....	7
Art. 12.	CREDITI FORMATIVI.....	7
Art. 13.	ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, MODIFICA E SOPPRESSIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE.....	8
Art. 14.	ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE.....	9
Art. 15.	ATTIVITÀ FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA.....	9
Art. 16.	ATTIVITÀ FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE.....	10
Art. 17.	REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO.....	11
Art. 18.	PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA EROGATA E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI – PIANO DEGLI STUDI.....	12
Art. 19.	AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA.....	12
Art. 20.	AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE.....	13
Art. 21.	CARRIERE DEGLI STUDENTI.....	13
Art. 22.	ESAMI DI PROFITTO.....	14
Art. 23.	MOBILITÀ INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL'ESTERO.....	15
Art. 24.	CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA.....	15
Art. 25.	PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO.....	16
Art. 26.	AMMISSIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI.....	16
Art. 27.	STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE.....	17
Art. 28.	CALENDARIO ACCADEMICO.....	17
Art. 29.	ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E DI TUTORATO.....	17
Art. 30.	VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE.....	18
Art. 31.	LA STRUTTURA DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO.....	19
Art. 32.	TUTELA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI.....	19
Art. 33.	FUNZIONI DISCIPLINARI.....	20
Art. 34.	PUBBLICITÀ DEI PROCEDIMENTI E DELLE DECISIONI.....	20
Art. 35.	NORME TRANSITORIE E FINALI.....	20

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Art. 1. FINALITÀ

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi delle norme di legge, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio attivati e attivabili dal Politecnico di Torino.  
Disciplina inoltre le attività e i servizi di orientamento, di sostegno, di aggiornamento, di perfezionamento e di formazione permanente e ricorrente, nonché in via generale gli atti di carriera degli studenti.
2. Il presente Regolamento è quindi così articolato:
  - Titolo I - Norme generali
  - Titolo II - Corsi di laurea (ai sensi del D.M. 270/04)
  - Titolo III - Corsi di laurea magistrale (ai sensi del D.M. 270/04).

### Art. 2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. *per Regolamento didattico di Ateneo (RDA)*, il presente Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica in applicazione del D.M. 270/04;
2. *per Regolamenti didattici dei corsi di studio*, i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'art. 12 del D.M. 270/04;
3. *per corsi di studio*, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. 270/04;
4. *per corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti*, i corsi di studio che, a seguito di specifici accordi con altre istituzioni universitarie, nazionali o estere, portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti;
5. *per corsi di studio offerti in lingua straniera*, i corsi di studio in cui tutte o una parte significativa delle attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera nell'ambito delle attività di internazionalizzazione dell'Ateneo;
6. *per titoli di studio*, la laurea, la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
7. *per master* corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di alta formazione;
8. *per decreti ministeriali*, i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 Maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
9. *per classe di appartenenza dei corsi di studio*, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 270/04;
10. *per settori scientifico-disciplinari*, i raggruppamenti di discipline di cui al D. M. del 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
11. *per ambito disciplinare*, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
12. *per credito formativo universitario*, la misura del lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
13. *per obiettivi formativi*, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati di apprendimento attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale di un corso di studio, al conseguimento delle quali lo stesso è finalizzato;
14. *per ordinamento didattico di un corso di studio*, l'insieme delle norme che regolano i curricula del corso medesimo;
15. *per attività formativa*, ogni attività organizzata o prevista dall'Ateneo al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, alle visite guidate, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di

autoapprendimento;

16. *per atelier progettuali multidisciplinari*, l'attività formativa multidisciplinare organizzata in prevalenza per progetti, con didattica frontale limitata e un solo esame finale caratterizzato dalla valutazione di un elaborato, di norma con un solo docente titolare responsabile;
17. *per curriculum*, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
18. *per l'Ateneo*, il Politecnico di Torino;
19. *per Statuto*, lo Statuto del Politecnico di Torino emanato con decreto rettorale n. 418 del 29.11.2011;
20. *per struttura didattica competente*, i Dipartimenti, le Scuole e le altre eventuali strutture didattiche dell'Ateneo che provvedono all'erogazione dei corsi di studio;
21. *per collegio dei corsi di studio* l'organo preposto alla organizzazione e gestione di corsi di laurea e laurea magistrale omogenei o affini culturalmente.

### **Art. 3. LE STRUTTURE DIDATTICHE DEL POLITECNICO DI TORINO**

1. Per la promozione, lo svolgimento, l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche il Politecnico è articolato in Dipartimenti e Scuole.
2. Le strutture didattiche del Politecnico di Torino sono:
  - i Dipartimenti:
    - Architettura e Design
    - Automatica e Informatica
    - Energia
    - Elettronica e Telecomunicazioni
    - Ingegneria dell'Ambiente, del Territorio e delle Infrastrutture
    - Ingegneria Gestionale e della Produzione
    - Ingegneria Meccanica e Aerospaziale
    - Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica
    - Scienza Applicata e Tecnologia
    - Scienze Matematiche
    - Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
  - la Scuola di Dottorato, che integra le scuole di specializzazione
  - la Scuola di Master e Formazione Permanente.
3. Per ciascun corso di laurea e laurea magistrale previsto nel presente Regolamento, il Senato Accademico individua un Dipartimento di riferimento, responsabile delle attività formative, conformemente agli ordinamenti didattici universitari, ai sensi dell'art. 20 dello Statuto.
4. L'organizzazione e la gestione di corsi di laurea e laurea magistrale omogenei o affini culturalmente è realizzata mediante Collegi dei corsi di studio, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.
5. La Scuola di Dottorato promuove e gestisce le attività relative ai corsi di dottorato di ricerca e, d'intesa coi Dipartimenti, organizza l'attività formativa di terzo livello e cura lo sviluppo di competenze trasversali, a completamento delle conoscenze tecnologiche di alta specializzazione fornite dai singoli corsi di dottorato. La Scuola di Dottorato cura inoltre le attività formative relative alle Scuole di Specializzazione in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli organi di governo dell'Ateneo. Le norme che regolano il funzionamento e l'organizzazione dei corsi e quelle relative ai dottorandi sono contenute nel Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca.
6. La Scuola di Master e Formazione Permanente del Politecnico di Torino, in collaborazione con i Dipartimenti, promuove, organizza e gestisce le attività relative alla formazione professionalizzante e permanente in attuazione delle linee di indirizzo individuate dagli Organi di Governo dell'Ateneo. A tal fine eroga Master Universitari di I e II livello e corsi di aggiornamento specialistico. Le norme che regolano l'istituzione/attivazione, il funzionamento e l'organizzazione dei corsi sono contenute nel Regolamento della Scuola.

#### **Art. 4. TITOLI DI STUDIO**

1. L'Ateneo rilascia i titoli di studio di cui all'art. 3 del D.M. n. 270/04 e precisamente:
  - la laurea (L)
  - la laurea magistrale (LM)
  - il diploma di specializzazione (DS)
  - il dottorato di ricerca (DR).
2. L'Ateneo rilascia, altresì, i master universitari di primo e di secondo livello a conclusione di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi rispettivamente alla laurea e alla laurea magistrale, ai sensi della normativa in vigore.
3. I titoli e i master previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altre Università italiane o straniere. Il conferimento dei titoli e dei master congiunti è regolamentato dalle convenzioni stipulate con le Università interessate che devono prevedere, fra le altre, le modalità per il rilascio del titolo. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi concordati con le Università convenzionate, nel rispetto delle normative nazionali dei partner e dei principi e linee guida sviluppati nell'ambito dei processi di convergenza internazionali.

#### **Art. 5. CORSI DI LAUREA**

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore.
2. I corsi di laurea sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali e hanno l'obiettivo di assicurare agli studenti un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui siano orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze e competenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, di cui al precedente comma, è preordinata all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro anche ai fini dell'esercizio di attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni nazionali e dell'Unione Europea.
4. La durata normale dei corsi di laurea è di tre anni accademici.
5. I corsi di laurea aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
6. I corsi istituiti nella stessa classe, ovvero quelli appartenenti a gruppi definiti dagli specifici ordinamenti didattici sulla base di criteri di affinità, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della eventuale differenziazione dei percorsi formativi in curricula. Sono comuni le attività formative che presentano la stessa denominazione, o denominazioni equivalenti, e che afferiscono al medesimo settore scientifico-disciplinare.
7. I 60 crediti comuni per classe devono essere inseriti entro i primi tre semestri.
8. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 40 crediti. La differenziazione è calcolata per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
9. Nel caso in cui i curricula si differenzino per 40 o più crediti deve essere previsto un diverso corso di laurea.
10. All'interno di un corso di laurea si possono attivare al massimo due curricula.
11. L'Ateneo può prevedere che un corso di studio appartenga a una o più classi, fermo restando che l'ordinamento didattico di tale corso dovrà rispettare i vincoli di tutte le classi di appartenenza e rispondere agli obiettivi formativi delle stesse. L'appartenenza a una o più classi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico, tenuto conto delle differenziazioni sul piano culturale, professionale, storico e degli sbocchi lavorativi.
12. Nel caso di corsi di laurea interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.
13. Per conseguire la laurea lo studente deve aver maturato almeno 180 crediti come da ordinamento e

regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione Europea, oltre a quella della lingua italiana, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Ateneo.

#### **Art. 6. CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale.
2. I corsi di laurea magistrale sono istituiti nell'ambito delle classi individuate dai relativi decreti ministeriali e hanno l'obiettivo di fornire agli studenti una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
3. La durata normale dei corsi di laurea magistrale è di due anni accademici.
4. I corsi di laurea magistrale aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili sono istituiti nella medesima classe. Tali corsi hanno identico valore legale.
5. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno 30 crediti. La differenziazione è calcolata per ciascun settore scientifico-disciplinare. Nel caso in cui i corsi di studio siano articolati in curricula, la predetta differenziazione deve essere garantita tra ciascun curriculum di un corso di studio e tutti i curricula dell'altro.
6. Nel caso in cui i curricula si differenzino per 30 o più crediti deve essere previsto un diverso corso di laurea magistrale.
7. L'Ateneo può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi.
8. Nel caso di corsi di laurea magistrale interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
9. Per conseguire la laurea magistrale lo studente, comunque già in possesso di laurea, deve aver maturato almeno 120 crediti come da ordinamento e regolamento didattico del corso di studio cui è iscritto, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Ateneo.

#### **Art. 7. CORSI DI SPECIALIZZAZIONE**

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea e ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso della laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero.
4. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Ateneo sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
5. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver maturato il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

#### **Art. 8. DOTTORATI DI RICERCA**

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del corrispondente titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dagli specifici regolamenti d'Ateneo in materia.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso della laurea magistrale o di altro titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero.

3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

#### **Art. 9. MASTER UNIVERSITARI E FORMAZIONE PERMANENTE**

1. I master universitari sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta qualificazione formativa finalizzati allo sviluppo e all'addestramento di competenze e capacità di alta formazione e sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Possono essere ammessi agli studi nei corsi di master universitario di I e di II livello i laureati in possesso del titolo indicato nella scheda di ogni master universitario. L'ammissibilità di laureati di I e di II livello in possesso di altri titoli sarà determinata previa valutazione del curriculum formativo dalle strutture didattiche competenti.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli previsti per la laurea o per la laurea magistrale. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è, di norma, di un anno.
4. Titolo di ammissione al master di primo livello è la laurea ovvero altro titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero; titolo di ammissione al master di secondo livello è la laurea magistrale o altro titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero.
5. Ai sensi della normativa in vigore, l'Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa attività relative alla formazione professionalizzante e permanente che possono riguardare in particolare:
  - corsi di perfezionamento, per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio di livello universitario;
  - corsi di aggiornamento professionale e di educazione permanente e ricorrente;
  - corsi di preparazione ai concorsi pubblici e agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni.
6. L'organizzazione delle attività formative suddette è disciplinata nell'ambito del Regolamento della Scuola di Master e Formazione Permanente.

#### **Art. 10. CORSI DI STUDIO INTERNAZIONALI**

1. Si definiscono corsi internazionali i corsi di studio che portano al rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti con Università estere e i corsi di studio in cui tutte o parte delle attività formative, le prove di verifica e la prova finale si svolgono in lingua straniera nonché i corsi che rientrano in progetti di sperimentazione approvati dagli Organi Accademici in tema di internazionalizzazione.
2. Nei casi in cui il corso di studio venga erogato in lingua straniera, il titolo riporterà la denominazione del corso anche in lingua straniera così come indicato nell'ordinamento didattico del corso di studio.
3. Possono essere attivati percorsi internazionali finalizzati al rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto, previa stipula di apposito atto convenzionale con Università straniere, all'interno di ordinamenti didattici previsti nel presente Regolamento e rivolti a un sotto-insieme di studenti, che partecipano all'iniziativa, iscritti allo stesso corso di studi.

#### **Art. 11. PERCORSI DI FORMAZIONE DI ECCELLENZA**

1. L'Ateneo può attivare, previa delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico ed anche su proposta di una struttura didattica competente, percorsi di eccellenza offerti in aggiunta o parallelamente alle attività formative dei corsi di laurea, laurea magistrale o dottorato. Tali attività possono essere organizzate anche in convenzione con altre istituzioni universitarie.
2. Alla conclusione di detti percorsi viene rilasciata debita certificazione.

#### **Art. 12. CREDITI FORMATIVI**

1. Le attività formative che fanno capo ai corsi di studio attivati dall'Ateneo danno luogo all'acquisizione,  
Regolamento Didattico di Ateneo

da parte degli studenti che ne usufruiscono, di crediti formativi universitari (CFU), ai sensi della normativa vigente.

2. A ciascun credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del 20%, è possibile solo se consentito da decreti ministeriali.
3. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in 60 crediti.
4. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale non può essere inferiore al 50%, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico, ed è comunque determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo regolamento didattico.
5. I crediti formativi corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente previo superamento dell'esame o a seguito di altra forma di verifica della preparazione o delle competenze conseguite stabilita nel regolamento didattico del corso di studio, fermo restando che la valutazione del profitto, ove prevista in voti, è espressa secondo le modalità stabilite al successivo art. 22.
6. I regolamenti didattici di ciascun corso di laurea e di laurea magistrale possono inoltre stabilire, in accordo con le linee definite dal Senato Accademico, il numero minimo di crediti da acquisire in tempi determinati, eventualmente anche come condizione per l'iscrizione all'anno di corso successivo e diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative o comunque impegnati a tempo parziale.
7. Le modalità in base alle quali attivare nell'ambito dei corsi di studio la formula dell'iscrizione a tempo parziale sono stabilite al successivo art. 27.

### **Art. 13. ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE, MODIFICA E SOPPRESSIONE DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE**

1. L'Ateneo progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e attivati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. 270/04, dai correlati provvedimenti ministeriali e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario previo inserimento delle dovute informazioni nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero dell'Università e della Ricerca.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e nel relativo ordinamento didattico può essere previsto che le relative attività formative si svolgano, totalmente o parzialmente, nella medesima lingua straniera.
4. L'istituzione di un corso di studio con il relativo ordinamento didattico è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta di uno o più dipartimenti, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico. L'istituzione di un corso di studio interateneo è subordinata alla definizione di apposita convenzione, approvata dagli organi di governo accademici competenti.
5. Per l'istituzione di un nuovo corso di studio sono acquisiti i pareri del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e del Comitato Regionale di Coordinamento Universitario (Coreco).
6. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.
7. Acquisita l'approvazione del Ministero dell'Università e della Ricerca l'istituzione o la modifica dei corsi è disposta con decreto del Rettore.
8. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, delibera in merito ai corsi di studio da attivare o disattivare nell'anno accademico successivo.
9. Le soglie di numerosità degli studenti relative alla disattivazione dei corsi di studio sono stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico.
10. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Ateneo garantisce agli studenti



già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la possibilità per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

#### **Art. 14. ORDINAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI LAUREA E DI LAUREA MAGISTRALE**

1. L'ordinamento didattico dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nel rispetto di quanto previsto dalla classe a cui il corso afferisce, determina:
  - a) la denominazione, individuata coerentemente sia con la classe di appartenenza del corso, sia con le caratteristiche specifiche del percorso proposto;
  - b) la classe o le classi di appartenenza e il Dipartimento a cui il corso afferisce;
  - c) gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema dei descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea e indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale, individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
  - d) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula in ambiti disciplinari relativi alla formazione di base, caratterizzanti il corso, affini o integrativi, in conformità ai contenuti dei decreti ministeriali concernenti le classi di laurea e le classi di laurea magistrale, quelle autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo, quelle inerenti alla preparazione della prova finale nonché, per i corsi di laurea, alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano, quelle comunque utili all'inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi gli stage e i tirocini formativi;
  - e) i crediti assegnati alle attività formative e a ciascun ambito, riferendoli, quando si tratti di attività relative alla formazione di base, caratterizzante, affine o integrativa, ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;
  - f) le conoscenze richieste per l'accesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 1 e 2, del D.M. 270/04 e dagli artt. 19 e 20 del presente Regolamento;
  - g) il numero massimo di crediti riconoscibili in ottemperanza alla normativa vigente;
  - h) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio, stabilendo se questa possa essere discussa in lingua straniera e se nella medesima lingua straniera possano essere redatti l'eventuale elaborato scritto richiesto per la laurea o la tesi.
2. In caso di istituzione, l'ordinamento didattico è accompagnato da una scheda informativa corredata di una breve sintesi del parere del Comitato Regionale di Coordinamento universitario, se richiesto, e della relazione tecnica del Nucleo di Valutazione, nonché delle motivazioni alla base della proposta.

#### **Art. 15. ATTIVITÀ FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA**

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
  - a) attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
  - b) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  - c) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - d) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
  - e) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - f) attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano;
  - g) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del

Lavoro e della Previdenza Sociale;

- h) nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stage e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
  3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del primo comma, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
  4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 18 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.
  5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché coerenti con il percorso formativo.

#### **Art. 16. ATTIVITÀ FORMATIVE DEI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
  - a) attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
  - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - c) attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
  - d) attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
  - e) attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera a) del primo comma, qualora nel decreto delle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera b) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 12 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti. L'utilizzo

come affini o integrativi di settori già inclusi nelle classi deve essere adeguatamente motivato.

5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera c) del primo comma, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a 8 (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti, purché coerenti con il percorso formativo.

## **Art. 17. REGOLAMENTI DIDATTICI DEI CORSI DI STUDIO**

1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale o loro modifiche, sono proposti dai Dipartimenti, acquisito il parere obbligatorio del Collegio dei corsi di studio competente e sono emanati dal Rettore, e deliberati dal Senato Accademico acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione.
2. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 341/90 e dell'art. 12 del D.M. 270/04, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso, secondo il relativo ordinamento.
3. I regolamenti didattici dei corsi di studio, anche al fine di migliorare la trasparenza e la comparabilità dell'offerta formativa, determinano in particolare:
  - a) gli obiettivi formativi specifici, includendo un quadro delle conoscenze e delle competenze e abilità da acquisire e indicando i profili professionali di riferimento;
  - b) gli eventuali curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
  - c) i requisiti per l'ammissione ai corsi di laurea e le relative modalità di verifica;
  - d) le modalità e i criteri di valutazione, ai fini dell'ammissibilità ai corsi di laurea magistrale, dei curricula formativi dei laureati e dell'adeguatezza della personale preparazione necessaria al soddisfacimento della soglia di qualità, in accordo con le linee guida espresse dal Senato Accademico;
  - e) l'elenco degli insegnamenti con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e l'eventuale articolazione in moduli nonché delle altre attività formative;
  - f) i crediti assegnati ad ogni insegnamento e le eventuali propedeuticità ed esclusioni;
  - g) la tipologia delle forme didattiche adottate, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - h) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
4. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche previo parere favorevole del Comitato Paritetico della Didattica. Qualora il parere non sia favorevole, la deliberazione è assunta dal Senato Accademico. Il parere è reso entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.
5. Aggiornamenti agli elenchi degli insegnamenti dei corsi di studio possono essere disposti nel piano degli studi, previa approvazione dei Dipartimenti di afferenza acquisito il parere obbligatorio del Collegio del corso di studio interessato.
6. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono sottoposti a revisione con periodicità definita dal Senato Accademico, con particolare riguardo al numero dei crediti assegnati ad ogni attività formativa.
7. Nei regolamenti didattici dei corsi di studio possono essere specificati uno o più curricula. Per ogni curriculum vengono indicati, nel rispetto dei vincoli stabiliti dai decreti ministeriali e dai relativi ordinamenti dei corsi di studio, la denominazione dei singoli insegnamenti specificando:
  - a) l'anno di corso in cui le singole attività formative sono svolte;
  - b) il numero di crediti e il numero di ore di didattica assistita attribuiti a ciascuna di esse;
  - c) le eventuali propedeuticità.
8. I regolamenti didattici dei corsi di studio, qualora prevedano la possibilità di presentazione di piani di studio individuali, ne determinano anche le regole di presentazione e i criteri di approvazione che non possono comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento didattico. Il piano di studio individuale è sottoposto all'approvazione del Referente del corso di studio.

## **Art. 18. PROGRAMMAZIONE DELLA DIDATTICA EROGATA E ATTRIBUZIONE DEI COMPITI DIDATTICI – PIANO DEGLI STUDI**

1. Annualmente nell'ambito delle risorse assegnate a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico, i Dipartimenti programmano le relative attività formative dei corsi e gli insegnamenti da attivare, sulla base delle indicazioni e delle proposte del Collegio di riferimento.
2. Ogni Dipartimento assegna il carico didattico ai docenti, assicurando la copertura degli insegnamenti afferenti agli SSD ad esso attribuiti, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie e regolamentari, alla attribuzione degli incarichi didattici ed organizzativi di spettanza dei professori e dei ricercatori, ivi comprese le attività integrative, di orientamento e di tutorato.
3. Ove docenti di uno stesso SSD siano afferenti a diversi Dipartimenti, il Senato Accademico armonizza la copertura degli insegnamenti afferenti a quel SSD, sentiti i Dipartimenti interessati, al fine di garantire qualità della formazione, sostenibilità ed equa ripartizione dei carichi didattici.
4. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.
5. È fatto obbligo ai docenti di tenere un registro delle lezioni e della propria attività didattica. Il predetto registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato ed esibito ad ogni richiesta del Referente del corso di studio, del Coordinatore del Collegio dei corsi di studio o del Rettore.
6. Le soglie di numerosità degli studenti iscritti agli insegnamenti relative alla disattivazione degli stessi sono stabilite dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere del Senato Accademico.

## **Art. 19. AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA**

1. Per l'ammissione ai corsi di laurea dell'Ateneo occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
2. Per l'iscrizione ad un corso di laurea è, altresì, richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale.
3. I candidati all'immatricolazione ad un corso di laurea dell'Ateneo devono quindi sostenere una prova di accesso per la verifica dei requisiti. Tale prova è selettiva per i corsi ad accesso programmato.
4. Le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea, le relative modalità di verifica per l'immatricolazione, nonché il numero degli ammessi per i singoli corsi di studio sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, in accordo con la normativa vigente e con le disposizioni ministeriali per quanto concerne gli accessi programmati a livello nazionale. Nel sito web dell'Ateneo sono rese disponibili informazioni e modalità per l'accesso al numero programmato a livello nazionale o locale, l'immatricolazione o iscrizione ai corsi di studio, nonché le conoscenze necessarie per l'accesso. Il bando relativo ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale sarà pubblicato nei modi e nei tempi previsti dal MIUR.
5. I numeri programmati e il numero del contingente straniero sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
6. Qualora l'esito della prova di ammissione abbia evidenziato carenze formative, possono essere assegnati agli studenti specifici obblighi formativi aggiuntivi. Possono essere previste limitazioni al proseguimento degli studi nel caso in cui detti obblighi non siano soddisfatti entro il primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche agli studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con un punteggio complessivamente superiore o uguale alla soglia di ammissibilità, ma che, in alcune specifiche sessioni tematiche costituenti la prova, abbiano ottenuto un punteggio inferiore al minimo per quelle specifiche sessioni.
7. L'Ateneo promuove sia lo svolgimento di attività formative propedeutiche alla verifica della preparazione iniziale degli studenti che accedono ai corsi di laurea sia le attività formative integrative organizzate al fine di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi.
8. L'Ateneo può organizzare, in collaborazione con gli istituti di istruzione secondaria superiore, attività formative propedeutiche alla valutazione della preparazione iniziale finalizzate a garantire il possesso dei requisiti; nell'ambito di tali iniziative, possono essere previste sessioni dedicate della prova di

ammissione rivolta agli studenti che hanno partecipato a tali attività formative. Tale prova è valida per l'immatricolazione ai corsi di laurea le cui regole di accesso sono definite dall'Ateneo.

#### **Art. 20. AMMISSIONE AI CORSI DI LAUREA MAGISTRALE**

1. Alle lauree magistrali possono accedere i laureati in possesso del titolo di laurea o del diploma universitario di durata triennale, ovvero di altro titolo di studio riconosciuto idoneo, anche conseguito all'estero, la cui formazione soddisfi i requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione specificati nei regolamenti didattici dei corsi di studio, nel rispetto delle linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico. Le norme specifiche vengono stabilite nei regolamenti dei corsi di studio.
2. Per i corsi di laurea magistrale per i quali sia previsto il numero programmato vengono stabiliti nei rispettivi regolamenti ulteriori specifici criteri di accesso.
3. I numeri programmati e il numero del contingente straniero sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.

#### **Art. 21. CARRIERE DEGLI STUDENTI**

1. Le disposizioni relative alle carriere degli studenti, ai sensi della normativa vigente, costituiscono materia dell'apposito Regolamento Studenti.
2. Qualora uno studente iscritto ai corsi di laurea o laurea magistrale non acquisisca crediti per un periodo superiore a quattro anni, la sua carriera dovrà essere riattivata previa valutazione, da parte della struttura didattica competente, della non obsolescenza dei crediti formativi maturati.
3. I crediti acquisiti a seguito di esami, eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa in vigore. Le valutazioni ottenute non rientrano, di norma, nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
4. In aggiunta alle attività formative utili per il conseguimento del titolo di studio e senza che questo costituisca un ampliamento del percorso formativo, lo studente, in autonomia, potrà iscriversi a insegnamenti e attività di suo interesse e sostenere i relativi esami per un numero di crediti definiti dalle strutture didattiche competenti.
5. Nei casi in cui lo studente chieda il riconoscimento degli studi universitari precedentemente compiuti o nel caso di trasferimento da altra Università, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altra Università italiana o straniera, i Collegi dei corsi di studio effettuano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati, in conformità con gli ordinamenti didattici e con le norme di Ateneo.
6. Possono essere riconosciute come crediti, nella misura stabilita dalla normativa vigente e dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio e secondo criteri predeterminati nei regolamenti dei corsi di studio, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia, nonché altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Ateneo abbia concorso.
7. Le attività già riconosciute, ai sensi del precedente comma, ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di corsi di laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di corsi di laurea magistrale.
8. L'Ateneo intende favorire in modo efficace la progressione negli studi e, a tal fine, in accordo con le linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, prevede forme di valutazione nel primo anno di iscrizione ai corsi di laurea.
9. Una prima valutazione, riconoscendo le peculiarità dei corsi di laurea nell'area dell'Ingegneria e dell'Architettura, può avvenire alla fine del primo semestre del primo anno e consiste nel verificare che lo studente abbia conseguito i crediti di una o più attività formative di base in accordo con le linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

10. Lo studente che non consegua il numero di crediti così definito può partecipare ad attività di recupero appositamente predisposte. Le attività formative di recupero, non comportano il conseguimento di crediti e non sono considerate nel curriculum personale.
11. Alla fine del primo anno di iscrizione ai corsi di laurea viene effettuata la valutazione della carriera di ogni studente e viene quindi verificato l'avvenuto conseguimento di un determinato numero di crediti relativo alle attività formative di base del primo anno, nel rispetto delle linee guida deliberate dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. Lo studente che non abbia conseguito il numero di crediti così definito non potrà iscriversi agli insegnamenti del secondo anno.

## **Art. 22. ESAMI DI PROFITTO**

1. In accordo con le linee di indirizzo e le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, i regolamenti dei corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio loro afferenti, ai fini della prosecuzione della carriera e della acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. Devono essere previste per ciascun anno accademico almeno tre sessioni di esame di profitto (invernale, estiva, autunnale).
3. Devono essere previsti per ciascun anno accademico almeno tre appelli di esame di profitto; nel caso siano previsti più appelli all'interno della stessa sessione di esame di profitto, è consentito reiterare l'esame non superato.
4. Le commissioni degli esami di profitto sono composte da almeno due membri; di norma il Presidente della commissione è il docente titolare dell'insegnamento per l'anno accademico in corso e il secondo è un altro professore di ruolo o un ricercatore dello stesso settore scientifico-disciplinare o di settore affine, oppure un esperto della materia.
5. Il Presidente di commissione definisce le modalità d'esame che devono essere valide per l'intero anno accademico ed essere rese pubbliche all'inizio dello stesso.
6. La commissione degli esami di profitto degli insegnamenti integrati comprende i diversi docenti titolari che accertano il profitto nei rispettivi moduli; il docente responsabile dell'insegnamento è il Presidente di commissione.
7. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione o a un semplice giudizio di approvazione.
8. Le commissioni dispongono di trenta punti per la valutazione del profitto per ciascun insegnamento e possono concedere la lode all'unanimità.
9. Gli esami di profitto possono essere orali e/o scritti, svolti anche attraverso modalità che possono prevedere l'uso di tecnologie elettroniche.
10. In ciascun corso di laurea non possono essere previsti in totale più di 20 esami o valutazioni finali di profitto; in ciascun corso di laurea magistrale non possono essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto.
11. Nel conteggio degli esami o valutazioni finali di profitto vanno considerate le attività formative di base, caratterizzanti, affini o integrative e autonomamente scelte dallo studente. Gli esami o valutazioni di profitto relativi a queste ultime attività possono essere considerati nel conteggio come corrispondenti ad una unità. Le valutazioni relative alle attività formative di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 15, nonché quelle relative alle attività di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell'art. 16 del presente Regolamento non sono considerate ai fini del conteggio degli esami.
12. I Collegi dei corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In questi casi i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano collegialmente alla valutazione complessiva del profitto dello studente che non può, comunque, essere frazionata in valutazioni separate su singoli insegnamenti o moduli.
13. A ciascuno studente è assicurata la possibilità di visionare le proprie prove scritte. Le prove orali sono pubbliche.

14. Ogni eventuale spostamento della data d'inizio dell'appello deve essere comunicato con la massima tempestività agli studenti, dandone notizia con congruo anticipo e con le relative motivazioni, al Referente del corso di studio e al Coordinatore del Collegio dei corsi di studio che deve autorizzare il cambiamento.
15. L'esame di profitto può essere sostenuto fino all'ultima sessione d'esame dell'ultimo anno accademico di attivazione dell'insegnamento; gli insegnamenti per i quali non è più possibile sostenere l'esame di profitto devono essere sostituiti nel piano degli studi secondo le indicazioni definite dal Collegio dei corsi di studio, in accordo con le linee di indirizzo e le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

### **Art. 23. MOBILITÀ INTERNAZIONALE E RICONOSCIMENTO DEI PERIODI DI STUDIO EFFETTUATI ALL'ESTERO**

1. L'Ateneo promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi, anche attraverso l'inserimento strutturato, nei corsi di studio, di periodi di studio all'estero, sulla base di rapporti convenzionali di scambio con Università straniere, quelle presso le quali esista un sistema di crediti riconducibile al sistema ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*).
2. I periodi di studio all'estero hanno di norma una durata compresa tra 3 e 12 mesi, prolungabile, laddove necessario e in casi eccezionali, fino a un massimo di 24 mesi. Il piano di studi da svolgere presso l'Università di accoglienza valido ai fini della carriera studentesca e il numero di crediti acquisibili devono essere congrui alla durata.
3. Le opportunità di studio all'estero sono rese note agli studenti attraverso appositi bandi recanti, tra l'altro, i requisiti di partecipazione e i criteri di selezione. Agli studenti prescelti potranno essere concessi contributi finanziari o altre agevolazioni previste dagli accordi di scambio. Una borsa di mobilità è in genere assegnata nel caso di scambi realizzati nel quadro del Programma comunitario Erasmus e possono essere previste altre iniziative anche a valere su fondi specificamente stanziati dall'Ateneo.
4. Per le modalità di riconoscimento dei crediti si rimanda a quanto precisato al c. 5 dell'art. 21 con riferimento a quanto stabilito nell'accordo di mobilità tra i partner.

### **Art. 24. CONOSCENZA DELLA LINGUA STRANIERA**

1. Tutti i corsi di laurea dell'Ateneo devono prevedere l'acquisizione di almeno tre crediti, quale parte integrante del percorso di studio, per la conoscenza della lingua inglese riconosciuta con il conseguimento di una certificazione avente i seguenti requisiti:
  - a) notorietà internazionale e rilascio da parte di ente di riconosciuto e solido prestigio;
  - b) scala di punteggi con cui individuare il livello di preparazione;
  - c) riconoscimento da parte di altre Università a livello internazionale;
  - d) contenuti didattici adatti all'ambiente universitario;
  - e) verifica delle quattro abilità comunicative (reading, writing, listening, speaking).
2. Il Senato Accademico, nell'ambito dei requisiti di cui al comma 1, definisce la tipologia di certificazione internazionale della lingua inglese, sulla base della quale l'Ateneo organizza i corsi di lingua inglese e le prove finali finalizzate al conseguimento della certificazione e all'acquisizione dei crediti. In casi particolari è possibile la deroga a cura del Rettore.
3. Qualora lo studente sia in possesso o acquisisca una certificazione diversa da quella adottata dal Senato Accademico, la struttura di supporto per la formazione linguistica valuterà se essa è da ritenere almeno equivalente a tale certificazione ed in tal caso questa comporterà l'acquisizione dei tre crediti.
4. L'ordinamento didattico potrà prevedere l'acquisizione di un numero più elevato di crediti per la conoscenza della lingua inglese o la conoscenza di una ulteriore lingua dell'Unione Europea; queste eventuali determinazioni sono contenute nel regolamento didattico del corso di studi. Tali crediti sono acquisiti nel curriculum per la laurea attraverso una specifica prova ovvero, secondo una apposita deliberazione del Senato Accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture

specificamente competenti per ognuna delle lingue.

5. L'ottenimento della certificazione di cui al precedente comma 1 è condizione necessaria per il conseguimento del titolo di laurea magistrale.
6. L'Ateneo offre supporti in modalità e-learning e altri strumenti utili in lingua (dvd, film, libri, ...) al fine di favorire la conoscenza della lingua straniera.

#### **Art. 25. PROVA FINALE E CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO**

1. Il titolo di studio è conferito previo superamento degli esami di tutti gli insegnamenti previsti per il corso di studi e di una prova finale, le cui modalità di svolgimento, di norma legate alla presentazione da parte dello studente di un elaborato scritto, sono disciplinate dal regolamento didattico del corso di studio.
2. La prova finale della laurea, alla quale non deve essere richiesta una particolare originalità, deve costituire un'occasione formativa individuale a completamento del percorso. Il tempo per la sua preparazione deve essere commisurato al numero di crediti attribuiti. La prova finale consiste nella redazione di un elaborato scritto e per esso non è necessaria una discussione pubblica.
3. Per il conseguimento della laurea magistrale la prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
4. Qualora previsto negli ordinamenti didattici dei corsi di studio, la prova finale può svolgersi in lingua straniera; parimenti in lingua straniera possono essere redatte la relazione scritta e la tesi.
5. Nei regolamenti dei corsi di studio, per quanto di competenza, vengono disciplinate le modalità di organizzazione delle prove finali, ivi comprese le procedure per l'attribuzione degli argomenti degli elaborati scritti e delle tesi, nonché l'individuazione dei criteri orientativi per la valutazione combinata delle prove finali e dell'intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale, secondo le linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico. Le commissioni preposte alle prove finali devono esprimere i loro giudizi tenendo conto dell'intero percorso di studi dello studente, valutandone la maturità culturale e la capacità di elaborazione intellettuale personale, nonché la qualità del lavoro svolto nel caso della tesi.
6. Il Coordinatore del Collegio dei corsi di studio definisce la composizione delle commissioni di valutazione della prova finale o della tesi, nonché le modalità di designazione dei docenti relatori e dei correlatori, unitamente alle loro responsabilità, secondo le linee guida stabilite dal Senato Accademico.
7. Le commissioni per l'esame di laurea sono composte da almeno tre e da non più di sette componenti, compreso il Presidente. Le commissioni per l'esame finale di laurea magistrale sono composte da almeno cinque e da non più di undici componenti, compreso il Presidente. In entrambi i casi la maggioranza dei componenti è costituita da professori di ruolo, fra i quali deve essere nominato il Presidente, e da ricercatori.
8. Le commissioni dispongono di centodieci punti; la lode può essere concessa soltanto qualora il voto finale sia centodieci e a maggioranza qualificata, ovvero almeno i 2/3 dei componenti la commissione. Per la tesi presentata per il conseguimento della laurea magistrale può essere concessa la dignità di stampa, soltanto qualora il voto finale sia centodieci e lode e il parere della commissione sia unanime.

#### **Art. 26. AMMISSIONE A SINGOLI INSEGNAMENTI**

1. L'Ateneo può consentire, conformemente alle linee guida definite dal Senato Accademico, anche in relazione alle esigenze di educazione permanente e ricorrente, l'iscrizione a singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e il sostenimento dei relativi esami di profitto, rilasciandone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti.
2. Tale opportunità è consentita a soggetti interessati, che non siano iscritti a nessun corso di studio dell'Ateneo, ma che, avendone i titoli, chiedano di essere iscritti nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali.
3. Tale opportunità è altresì consentita a studenti iscritti presso Università estere che intendano seguire



singoli insegnamenti dell'Ateneo sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità sia su iniziativa individuale degli studenti.

4. Non è tuttavia consentito seguire insegnamenti in ciascun anno accademico che eccedano un numero massimo di crediti definiti da apposite deliberazioni, salvo situazioni particolari specificamente disciplinate.
5. Usufruiscono della medesima opportunità i laureati i quali abbiano necessità di seguire gli insegnamenti e superare gli esami di profitto di discipline non inserite nei piani di studi seguiti per il conseguimento della laurea ma che, in base alle disposizioni in vigore, siano richiesti per l'ammissione a lauree magistrali o a Scuole di Specializzazione ovvero a concorsi pubblici. In tali casi non vale la limitazione di cui al precedente comma 4.

#### **Art. 27. STUDENTI IMPEGNATI A TEMPO PARZIALE**

1. L'Ateneo può consentire agli studenti l'iscrizione a tempo parziale permettendo loro di usufruire di una riduzione dell'importo dei contributi annuali dovuti secondo criteri e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
2. L'Ateneo può predisporre specifiche forme di attività per garantire agli studenti che hanno una limitata possibilità di essere presenti in sede un servizio dedicato che possa consentire loro di conseguire comunque il titolo accademico, anche mediante l'utilizzo di adeguati strumenti tecnologici.

#### **Art. 28. CALENDARIO ACCADEMICO**

1. Il calendario accademico è stabilito ogni anno dal Rettore nell'ambito di linee guida definite dal Senato Accademico.
2. L'attività didattica si articola in due semestri non ulteriormente frazionabili, che hanno la stessa data di inizio e di termine per tutto l'Ateneo.
3. Al termine di ciascun semestre deve essere prevista una sessione di esami di profitto.
4. Il numero delle ore settimanali e la loro distribuzione sono determinate in relazione alla programmazione degli insegnamenti e alle esigenze di funzionalità del calendario accademico.
5. Per ciascun semestre viene erogato agli studenti, di norma, un numero massimo di trentasei crediti articolati su un numero massimo di quattro insegnamenti.
6. Nell'ambito della stessa giornata è consentita la presenza, di norma, di massimo due blocchi dello stesso insegnamento, fatta eccezione per i laboratori interdisciplinari di progettazione (atelier).
7. I regolamenti dei Collegi dei corsi di studio stabiliscono, nel rispetto delle linee guida del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, del calendario accademico dell'Ateneo e di quanto riportato nei commi precedenti, i periodi di svolgimento degli insegnamenti di propria pertinenza e dei relativi esami, le modalità di definizione dell'orario delle attività didattiche, da predisporre, sentiti i docenti interessati, tenendo conto delle esigenze di funzionalità dei percorsi didattici.
8. La pubblicità degli orari delle attività didattiche e degli appelli deve essere assicurata nei modi e con i mezzi più ampi possibili.
9. Il calendario degli esami deve essere comunicato con congruo anticipo e, di norma, all'inizio dell'anno accademico.
10. Le sessioni di laurea sono fissate annualmente dall'Ateneo secondo specifiche esigenze didattiche e devono essere comunicate con congruo anticipo.
11. Le prove finali per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale relative a ciascun anno accademico devono svolgersi entro il 31 dicembre dell'anno solare in cui termina l'anno accademico di riferimento; entro tale data possono essere sostenute dagli studenti iscritti all'anno accademico precedente senza necessità di reinscrizione.
12. Le prove finali si svolgono sull'arco di almeno quattro sessioni.

#### **Art. 29. ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO E DI TUTORATO**

1. Al fine di rendere matura e consapevole la scelta per gli studi universitari, prevenire la dispersione ed il ritardo negli studi e favorire le esperienze di tirocinio in aziende ed enti e l'inserimento nel mondo del

lavoro, è istituito un servizio di Ateneo per il coordinamento delle attività di orientamento e tutorato.

2. Le attività e le iniziative sono organizzate dal servizio di Ateneo, anche in collaborazione con le altre strutture universitarie eventualmente interessate e/o con le scuole secondarie o altri enti esterni. Le stesse sono realizzate con modalità sia in presenza sia attraverso piattaforme multimediali.
3. Le attività di orientamento e tutorato rientrano nell'attività istituzionale dei docenti e sono coordinate a livello di Ateneo e pertanto i docenti sono tenuti ad impegnarsi nella realizzazione delle stesse.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nei commi precedenti, nonché per garantire la piena valorizzazione delle capacità individuali, l'Ateneo istituisce un servizio di tutorato per l'assistenza ed il sostegno degli studenti.
5. Nell'ambito delle iniziative di tutorato possono anche essere attivati corsi speciali intensivi di recupero al fine di consentire, anche agli studenti che si trovino in situazioni di svantaggio, una più efficace fruizione dell'offerta formativa.
6. Le attività di tutorato si svolgono anche in collaborazione con eventuali iniziative delle rappresentanze e delle organizzazioni studentesche.
7. L'Ateneo si impegna a rimuovere difficoltà che ostacolano il regolare svolgimento degli studi degli studenti stranieri, in particolare istituendo corsi di italiano e altre iniziative di mediazione culturale e di sostegno.
8. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico.

### **Art. 30. VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DELLE ATTIVITÀ SVOLTE**

1. L'Ateneo ha attivato e sviluppato processi integrati per garantire l'assicurazione interna della qualità dei corsi di studio al fine di:
  - a) mettere in opera gli strumenti per praticare uno "spazio pubblico" al quale le parti interessate possano accedere per formarsi un'opinione, formulare un giudizio informato, esercitare la critica;
  - b) orientare e delimitare correttamente le aspettative di studenti e di altre parti interessate sui risultati della formazione;
  - c) fornire gli strumenti per una corretta valutazione delle prestazioni dei corsi di studio, con particolare riferimento al processo di Riesame annuale e agli altri processi che lo supportano.
2. Nell'Ateneo è prevista una struttura a supporto del processo di assicurazione interna della qualità dei corsi di studio al fine di sviluppare adeguate procedure per rilevare e tenere sotto controllo i risultati delle attività formative e dei servizi offerti nei corsi di studio, con l'ulteriore obiettivo di realizzare un sistema di supporto all'accREDITAMENTO dei corsi di studio.
3. Tale struttura, che gode del pieno supporto tecnico amministrativo di Ateneo, si articola in tre livelli:
  - a) Il Referente di ciascun corso di studio:
    - è responsabile della redazione della documentazione richiesta ai fini della assicurazione della qualità della formazione;
    - presidia il buon andamento dell'attività didattica, con poteri di intervento per azioni correttive a fronte di non conformità emergenti in itinere;
    - è responsabile della redazione dei documenti di Riesame in cui si relaziona sugli interventi correttivi adottati durante l'anno accademico e sugli effetti delle azioni correttive adottate a valle dei Riesami degli anni precedenti e si propone l'adozione di eventuali modifiche al corso di studio.
  - b) Il Collegio dei corsi di studio:
    - coordina gli strumenti di documentazione e di monitoraggio comuni ai corsi di studio, le procedure e i servizi che essi condividono anche al fine di una loro valutazione unitaria, interna ed esterna;
    - sorveglia che i corsi di studio afferenti soddisfino effettivamente i requisiti per l'Assicurazione della Qualità della formazione, e che venga prodotta regolarmente la documentazione prevista;
    - propone al Presidio della Qualità di Ateneo i corsi di studio accreditabili da organi esterni,

nazionali o internazionali.

c) Il Presidio della Qualità di Ateneo:

- stabilisce le politiche di Ateneo per l'Assicurazione della Qualità dei corsi di studio;
- sviluppa gli strumenti di documentazione e di monitoraggio e sovrintende alla trasmissione dei dati ai corsi di studio;
- fornisce assistenza e formazione sia in itinere sia in caso di accreditamenti esterni;
- riferisce annualmente agli organi di governo dell'Ateneo sullo stato delle azioni relative all'Assicurazione della Qualità e sui rapporti di Riesame dei corsi di studio e dei Collegi dei corsi di studio;
- aggiorna le procedure interne per l'Assicurazione della Qualità della formazione anche in un quadro di rapporti internazionali.

4. L'Ateneo si avvale inoltre, attraverso la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, di un osservatorio permanente sulla funzionalità delle attività didattiche. La Commissione Paritetica si esprime annualmente sull'effettiva corrispondenza tra la programmazione del corso di studio in regime di Assicurazione della Qualità e l'effettiva messa in opera, assicurando il coinvolgimento degli studenti nel processo valutativo, riferendo al Nucleo di Valutazione, al Senato Accademico e, per le parti di loro competenza, ai Referenti dei corsi di studio, ai Direttori di Dipartimento e ai Coordinatori dei Collegi dei corsi di studio.
5. Attraverso la stessa Commissione Paritetica viene altresì rilevato il parere degli studenti sulla totalità degli insegnamenti attivi presso ciascun corso di studio.
6. Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere obbligatorio del Senato Accademico, anche sulla base delle relazioni del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo e delle risultanze delle valutazioni di cui al processo dedicato all'Assicurazione interna della Qualità dei corsi di studio, assume le necessarie iniziative per adeguare nel tempo, tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica, della centralità dello studente nonché delle esigenze economiche e sociali delle realtà territoriali di riferimento.

### **Art. 31. LA STRUTTURA DI CONSULTAZIONE DEL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO**

1. A livello di Ateneo è istituita la Consulta "Politecnico/sistema socio-economico" sulla formazione, con la finalità di definire linee di indirizzo per la programmazione dell'offerta formativa e reperire i pareri utili ai fini di una eventuale riprogettazione della stessa. Le strutture di consultazione si esprimono periodicamente sia sul processo sia sul prodotto per ognuno dei singoli corsi di studio attivati.
2. Presso ogni singolo Collegio dei corsi di studio può essere costituito un Comitato di Consultazione con lo scopo di cogliere appieno nella specificità tematica o locale l'obiettivo di integrazione della formazione nel processo di evoluzione del mercato del lavoro.
3. Il Senato Accademico può decidere di costituire più comitati a livello di strutture didattiche, singole o aggregate per competenze settoriali o territoriali.
4. Con le stesse modalità di costituzione dei Comitati di Consultazione, a loro integrazione e supporto, può essere costituito il Club delle imprese quale insieme di soggetti che a vario titolo collaborano o costituiscono riferimento per l'attività di formazione in uno specifico settore o in una specifica collocazione territoriale.

### **Art. 32. TUTELA DEI DIRITTI DEGLI STUDENTI**

1. L'Ateneo, in base a quanto previsto dallo Statuto, individua un referente per le funzioni di garanzia, denominato "Garante degli studenti". Il Garante degli Studenti viene nominato dal Comitato Paritetico per la Didattica ed è scelto tra i professori di I fascia dell'Ateneo esterni al Comitato stesso.
2. Gli studenti, per la tutela dei loro diritti, possono presentare un esposto scritto al Garante e/o al Referente del corso di studio e, per conoscenza, al coordinatore del Collegio dei corsi di studio. La pratica verrà inoltrata all'organo competente per i provvedimenti necessari.
3. Il Garante degli Studenti, sulla base del monitoraggio e delle segnalazioni pervenute da parte degli

studenti, si confronta con i docenti interessati, i Referenti e i Coordinatori dei corsi di studio per le opportune iniziative.

4. Per le questioni di riservatezza personale il Garante degli Studenti riferisce direttamente al Rettore circa gli opportuni provvedimenti da adottare.

### **Art. 33. FUNZIONI DISCIPLINARI**

1. La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al Rettore e al Senato Accademico.
2. La funzione disciplinare nei confronti degli studenti iscritti viene esercitata da una commissione nominata dal Senato Accademico, su proposta del Rettore.
3. Le attività della commissione nonché le relative procedure sono indicate nel Regolamento Studenti.

### **Art. 34. PUBBLICITÀ DEI PROCEDIMENTI E DELLE DECISIONI**

1. L'Ateneo assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte in materia didattica. L'Ateneo promuove la diffusione di tali informazioni e conoscenze attraverso tutti i canali possibili quali comunicazioni scritte, dirette agli interessati, pubblicazioni, strumenti offerti dalle moderne tecnologie, privilegiando i siti internet di Ateneo e la posta elettronica mediante la casella personale attivata dall'Ateneo per ogni studente e garantisce la costante revisione degli strumenti di comunicazione.
2. È individuato e reso pubblico il responsabile o la struttura di riferimento per ogni attività didattica organizzata dall'Ateneo.

### **Art. 35. NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Espletate le procedure richieste, il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di emanazione del relativo decreto rettorale.
2. Agli studenti iscritti ai corsi di studio già attivati all'entrata in vigore del presente Regolamento che non optino per un corso di studio disciplinato dai nuovi ordinamenti continuano ad applicarsi, per quanto compatibili, le norme dei previgenti regolamenti di ateneo.